



Disciplinare di utilizzo del sistema informatico portuale “Black Box” per la tracciabilità delle merci nel Porto Franco di Trieste

PREMESSA NORMATIVA E FINALITÀ APPLICATIVE

Il primo gennaio 2011 entrano in vigore le norme doganali che prevedono l'introduzione di controlli di sicurezza sulle merci che entrano o escono dal territorio doganale della Comunità.

La relativa normativa è stata introdotta nella legislazione comunitaria con i Regolamenti CE n. 648/2005 del 13.4.2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio e 1875/2006 del 18.12.2006 della Commissione con i quali sono stati rispettivamente modificati il codice doganale comunitario ed il relativo regolamento di attuazione.

A decorrere dalla stessa data, le disposizioni doganali prevedono l'obbligo della presentazione informatica dei manifesti di arrivo e di partenza per le merci che arrivano o partono dai porti dello Stato.

Al fine di assicurare la puntuale attuazione della nuova normativa doganale e, nel contempo, il pieno rispetto della speciale normativa internazionale di cui gode il Porto Franco di Trieste è stato convenuto con i responsabili dell'Amministrazione Doganale e con il consenso e contributo dei rappresentanti delle varie categorie di operatori che operano in Porto Franco, la realizzazione di un apposito sistema informatico portuale in grado di assicurare la tracciabilità delle merci introdotte in Porto Franco sia via terra che via mare, in maniera che sia possibile in ogni momento fornire all'Autorità doganale una completa e trasparente accessibilità ai dati, secondo quanto disposto e nei limiti dei seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 4 del Decreto del Commissario Generale del Governo per il territorio di Trieste n. 29 del 19/01/1955 riporta che «Il Porto franco è considerato fuori dalla linea doganale ed in esso, salvo le limitazioni di cui all'articolo seguente, si possono compiere in completa libertà tutte le operazioni inerenti alla sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, anche di carattere industriale»;
- l'art. 11 del D.M. 20.12.1925 conferma che «lo sbarco e l'imbarco delle merci nei Punti franchi avviene senza ingerenza delle autorità doganali».

Fatti salvi i controlli di sicurezza, restano dunque tutte le prerogative del Porto Franco di Trieste previste dagli Accordi Internazionali e dalle relative disposizioni di attuazione.



E' stato convenuto con l'Autorità Doganale che viene affidato al sistema informatico portuale – denominato “Black Box” - il solo compito di assicurare la tracciabilità delle merci introdotte nell'area del Porto Franco in maniera che sia possibile accertare in ogni momento:

- la posizione doganale o fiscale delle merci;
- il detentore delle merci, inteso come il soggetto che ne ha la disponibilità in Porto Franco e che delle merci stesse risponde all'Autorità doganale sulla base della normativa e delle disposizioni vigenti.

RUOLO DEGLI OPERATORI

Il sistema informatico portuale è alimentato dalle informazioni fornite dagli stessi operatori sulla base delle operazioni legittimamente effettuate per cui farà carico agli operatori medesimi permettere agli Organi di controllo di rintracciare le merci e/o di provare la legittimità delle operazioni effettuate in caso di omesse, incomplete o inesatte comunicazioni delle operazioni medesime alla Black Box.

A partire dunque dal prossimo 1.1.2011 i soggetti che operano in relazione alle merci introdotte in Porto Franco sono obbligati ad osservare le disposizioni appresso specificate con l'avvertenza che la mancata o inesatta esecuzione degli adempimenti prescritti con il presente disciplinare può comportare l'attivazione di controlli da parte delle Autorità competenti ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 16 del D.M. 20.12.1925 n. 1623.

ENTRATA DELLE MERCI IN PORTO FRANCO

In linea generale, a partire dal prossimo 1.1.2011, tutte le merci che entrano in Porto Franco devono formare oggetto in Black Box:

- di un messaggio di preavviso di arrivo nel quale deve essere obbligatoriamente indicato il destinatario/responsabile, la tipologia ed il mezzo di trasporto, la descrizione sommaria della merce ed il suo peso lordo;
- di un messaggio di conferma di entrata da parte dell'Autorità preposta;
- di un messaggio di conferma di ricevimento da parte del soggetto designato nel messaggio di preavviso.



Arrivi via mare

Per le merci che arrivano via mare, le prime due funzioni (“preavviso di entrata” e “conferma di entrata”) vengono assicurate dagli agenti marittimi che sono tenuti a trasmettere al sistema Black Box tutti i messaggi in invio ed in risposta previsti dal sistema doganale CARGO per i manifesti di arrivo.

Tutte le righe di manifesto dovranno recare il medesimo **codice di magazzino attribuito all’Autorità Portuale di Trieste** in relazione alla struttura portuale di sbarco.

A titolo esemplificativo, seguono i codici di magazzino temporanei assegnati dall’Autorità doganale per la fase di start-up del sistema:

- **002A** per la Sezione **129102** (*S.O.T. Porto Industriale*)
- **001F** per la Sezione **129103** (*S.O.T. Punto Franco Nuovo*)
- **003E** per la Sezione **129104** (*S.O.T. Punto Franco Vecchio*)

Il **primo destinatario** sarà identificato nel sistema informatico portuale attraverso l’apposito codice attribuito a ciascun terminalista e che gli agenti marittimi dovranno indicare nella parte generale del manifesto, riservando allo stesso le ultime tre cifre del codice pratica.

Il **numero di “PF”** attribuito dalla Dogana a ciascuna partita di merci terze iscritte a manifesto sarà tracciato come “storico” dal sistema informatico portuale che assegnerà a ciascuna partita un numero di riferimento della Black Box con il quale la partita sarà tracciata nei passaggi successivi.

Il **terminalista** – primo assegnatario di tutte le partite sbarcate – potrà eseguire messaggi di conferma di ricezione delle merci ovvero eseguire il messaggio di trasferimento delle merci stesse identificando il successivo destinatario/responsabile con il codice attribuito allo stesso dal sistema informatico portuale.

Al fine di assicurare il minore impatto possibile delle nuove procedure, tali messaggi possono essere eseguiti mediante i flussi appositamente realizzati e risultati idonei nella fase di sperimentazione.

Le modifiche ai manifesti di arrivo, dopo la chiusura del manifesto, devono formare oggetto di appositi messaggi in Black Box e possono essere eseguiti sia dall’agente marittimo che ha curato il manifesto che dal terminalista o da un operatore appositamente designato da tali soggetti in Black Box.

A tale fine si precisa che le merci in carico al terminalista sono visibili in Black Box anche dall’agente marittimo che ha curato il manifesto sino alla esecuzione del messaggio di trasferimento delle merci dal terminalista ad altro soggetto.

L’eventuale sbarco di merci non iscritte a manifesto, se destinate all’area di Porto Franco, dovranno essere oggetto di apposito messaggio di carico.



Arrivi via terra

Per le merci che giungono via terra è necessario eseguire, prima dell'arrivo delle merci, l'apposito messaggio di preavviso che consente all'autorità preposta di vedere il carico in arrivo sul proprio terminale e confermarne l'entrata all'atto dell'arrivo.

Sarà poi cura del destinatario designato di confermarne l'arrivo con apposito messaggio.

Nel caso non siano disponibili all'atto dell'invio del preavviso le informazioni relative alla posizione doganale o fiscale delle merci, il carico verrà assunto in Black Box come merce terza con l'obbligo, posto a carico del destinatario, di eseguire il messaggio di completamento.

1) MERCE TERZA

Si deve in proposito sottolineare che per le merci che entrano in Porto Franco sulla scorta di documenti di esportazione già perfezionati presso altre Dogane nazionali e comunitarie, la procedura di esportazione si appura all'atto dell'ingresso delle merci stesse in Porto Franco ed il relativo MRN viene in tale momento definitivamente appurato dal sistema informatico doganale.

Ne consegue che il numero di MRN deve essere indicato nel preavviso di entrata (o, in mancanza, nel messaggio di completamento) al solo fine di conservare l'informazione che la merce è stata già oggetto delle procedure doganali previste per la spedizione.

Le predette merci saranno tracciate dal sistema informatico portuale come merci terze e quindi tale è l'indicazione che deve essere inserita in Black Box con il messaggio di preavviso o di completamento.

2) MERCE NAZIONALE

Le merci che giungono invece come nazionali e che formano oggetto di operazione di esportazione in Porto Franco, saranno tracciate come merci nazionali fino alla conclusione delle operazioni di esportazione e di contemporaneo appuramento del relativo MRN. Il detentore/ responsabile deve quindi, in tale occasione, eseguire in Black Box il prescritto messaggio di cambiamento della posizione doganale (da nazionale a terza) ed inserire quindi il relativo numero di MRN già appurato dal sistema informatico doganale.

Arrivi via treno

Per le merci che giungono in Porto Franco a mezzo ferrovia, sono state concordate le strutture dei flussi che consentono l'acquisizione in Black Box delle merci caricate sui treni in arrivo. Le procedure da seguire sono dettagliatamente specificate nell'allegato "Manuale utente".



Conferma di entrata in Punto Franco

Si fa presente che, nella fase di avvio della procedura, non è prevista la funzione della “**conferma di entrata**” da parte dell’Autorità preposta.

Di conseguenza, ove all’atto dell’ingresso il messaggio di preavviso non sia stato inviato in Black Box, sarà cura del destinatario eseguire tale messaggio unitamente alla conferma di ricevimento.

Al fine di evitare intralci alle procedure nel momento della attuazione della funzione di conferma di entrata, gli operatori dovranno comunque eseguire, già nella fase iniziale, i messaggi di preavviso prima del’ingresso delle merci in Porto Franco.

MOVIMENTO DELLE MERCI ALL’INTERNO DEL PORTO FRANCO

Come precisato nella premessa, il compito della Black Box è quello di assicurare la tracciabilità delle merci con riferimento al detentore/responsabile ed alla loro posizione doganale o fiscale.

Sarà quindi necessario registrare nel sistema Black Box, per le merci introdotte in Porto Franco e fino alla loro definitiva uscita da tale area, tutti i movimenti che determinano una variazione del soggetto detentore/responsabile e/o una variazione della posizione doganale o fiscale delle merci stesse.

In occasione di tali eventi i soggetti interessati dovranno quindi eseguire gli appositi messaggi/operazioni in Black Box che così si riassumono:

a) MESSAGGIO DI TRASFERIMENTO DELLE MERCI AD ALTRO SOGGETTO NELLA STESSA STRUTTURA PORTUALE

- *nel quale il detentore dovrà indicare il codice del destinatario ed il nuovo destinatario dovrà confermare la ricezione;*

b) MESSAGGIO DI TRASFERIMENTO AD ALTRO O AL MEDESIMO SOGGETTO IN ALTRA STRUTTURA PORTUALE

- *nel quale il detentore dovrà indicare la struttura portuale di destinazione ed il destinatario e, quest’ultimo dovrà confermare il ricevimento della merce;*

c) MESSAGGIO DI CAMBIAMENTO DELLA POSIZIONE DOGANALE O FISCALE

- *nel quale dovrà essere indicata la nuova posizione doganale o fiscale della merce ed il documento doganale o commerciale che la giustifica (es. da merce terza a merce comunitaria o merce in deposito IVA in caso di nazionalizzazione; da merce nazionale a merce terza nel caso di conclusione in Porto Franco della operazione di esportazione definitiva; da merce in regime IVA a merce comunitaria libera in caso di estrazione dal deposito, ecc.).*



Per consentire la completa tracciabilità delle merci presenti in Porto Franco, tra le posizioni doganali e/o fiscali sono state comprese anche le voci “*merci sequestrate*” e “*merci confiscate*” da utilizzare nei casi in cui il detentore risulti assegnatario in Porto Franco della custodia amministrativa o giudiziaria delle merci sequestrate o confiscate dalla Autorità amministrativa o giudiziaria.

Sono stati inoltre realizzati in Black Box appositi messaggi per consentire la tracciabilità delle merci in relazione a tutte le operazioni consentite in Porto Franco e per rendere più agevole la gestione del sistema da parte degli operatori. In particolare:

d) MESSAGGIO DI ACCORPAMENTO

- è consentito agli operatori di accorpare le partite di manifesto e/o quelle in carico attraverso l’esecuzione del “messaggio di accorpamento” che consente di unificare e tracciare più partite sotto un unico numero di riferimento Black Box;

e) MESSAGGIO DI FRAZIONAMENTO

- è anche consentito il “frazionamento” di una partita in relazione alle esigenze degli operatori.

f) SCHEDA PRODOTTO

- è stata realizzata la “scheda prodotto” che, in caso di trasformazioni o miscelazione di merci, consente lo scarico in Black Box delle partite impiegate e la generazione di nuove partite relative ai prodotti ottenuti o l’implementazione di partite di prodotti già istituite.

USCITA DELLE MERCI DAL PORTO FRANCO

Uscite via terra

Per le merci che escono via strada o via ferrovia, il detentore dovrà compilare il preavviso di uscita con il quale è possibile indicare una o più partite in uscita. La chiusura del preavviso consente la visibilità dell’informazione all’Autorità preposta ad accertare l’effettiva uscita delle merci dall’area di Porto Franco e di validarne l’uscita attraverso apposito messaggio ad essa riservato.

Ove non fosse previsto l’intervento di tale Autorità, l’atto di chiusura del preavviso funge automaticamente da convalida di uscita per tutte le partite di merce in esso elencate, che saranno quindi visibili nell’elenco delle “*partite uscite*”.



Uscite via mare

Per le uscite via mare il detentore dovrà trasferire le merci – tramite l'apposito “*messaggio di trasferimento*” - al terminalista il quale provvederà ad indicare il nome della nave sulla quale la merce è stata imbarcata e la contestuale uscita della merce dal Porto Franco coincidente con la partenza della nave stessa.

I messaggi previsti dal sistema CARGO a carico degli agenti marittimi per i manifesti di partenza dovranno essere inviati dagli stessi agenti anche alla Black Box che li assumerà anche come preavvisi di entrata nel caso in cui le merci non siano ancora caricate nel sistema.

Il sistema Black Box provvederà a confrontare, per ciascun manifesto di partenza regolarmente chiuso, la lista delle merci iscritte a manifesto con l'elenco delle merci partite con la nave di riferimento comunicata dal terminalista e con i dati presenti in Black Box, evidenziando le differenze e/o anomalie eventuali ai fini dei controlli successivi.

CENSIMENTO DEGLI OPERATORI

A partire dal prossimo 1.1.2011 per tutte le merci introdotte in Porto Franco sarà necessario identificarne il detentore/responsabile che dovrà essere univocamente individuato nel sistema informatico portuale al fine di consentire la tracciabilità delle merci.

E' fatto dunque obbligo a tutti i soggetti che operano nel Porto Franco di Trieste di avanzare la richiesta di censimento in Black Box.

Ciascun operatore dovrà presentare, inderogabilmente entro il 31 Dicembre 2010, l'allegata scheda di registrazione debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente o, in caso di persona giuridica, dal rappresentante legale della Società.

Ciascun operatore sarà censito in relazione ai ruoli che dichiara di svolgere all'interno della struttura portuale e riportati al punto 4.1.2 dell'allegato manuale utente.

Il gestore del sistema provvederà ad abilitare ciascun operatore a tutte le funzioni corrispondenti al ruolo o ai ruoli da esso indicati.

Il soggetto così censito assumerà la veste di operatore “*Amministratore*” ed avrà la possibilità di definire in completa autonomia e sotto la propria completa responsabilità la configurazione degli ulteriori utenti della propria struttura abilitati ad operare per proprio conto e nei limiti delle funzioni che intende delegargli.

L'operatore “*Amministratore*” potrà quindi definire e modificare:

- le funzioni specifiche attribuite a ciascun utente da esso abilitato
- le sezioni doganali di pertinenza di ciascun utente da esso abilitato



Tale funzione potrà essere utilizzata anche per l'abilitazione all'inserimento di messaggi di preavviso di arrivo da parte di soggetti di fiducia dell'operatore medesimo, anche se esterni all'ambito aziendale.

FUNZIONALITÀ DI SUPPORTO

Il sistema informatico portuale fornisce agli operatori alcune funzionalità di supporto.

Il primo luogo si evidenzia che l'accesso alle informazioni è strettamente limitato alle operazioni di pertinenza di ciascun operatore.

Il sistema prevede che ciascun soggetto può, a sua discrezione e sotto la propria responsabilità, abilitare un altro operatore censito ad eseguire per suo conto i messaggi previsti dalla Black Box.

Egli quindi può inserire per ciascuna partita in carico il codice dell'operatore designato ad agire per suo conto rendendo in tal modo disponibile sia la visibilità della partita che l'accesso di tale operatore alle funzioni previste da Black Box.

Ciascun operatore potrà inoltre visualizzare, ad esempio, con le procedure previste dall'allegato manuale operativo:

- l'elenco delle merci in carico, eventualmente distinte per posizione doganale o fiscale
- l'elenco delle partite da ricevere
- l'elenco delle merci inviate ad altro soggetto (fino alla conferma di ricezione da parte del destinatario)
- l'elenco delle merci uscite
- lo storico delle operazioni effettuate per ciascuna partita.

Il sistema rende disponibili inoltre, nei casi previsti, messaggi di rettifica delle partite e di annullamento dei messaggi inviati.

Le procedure sono dettagliatamente illustrate nell'allegato manuale operativo.

AVVIO DEL SISTEMA IN TEMPO REALE.

Il sistema opererà in ambiente reale, a partire dal 1.1.2011.

Al fine di consentire il regolare avvio di tutte le funzioni, a partire dal 28.12.2010, sarà disponibile la funzione di "*preavviso di entrata*" da utilizzare per l'inserimento dei "*preavvisi di arrivo*" via strada e via ferrovia previsti a partire dal 1.1.2011.



Con il primo gennaio 2011 saranno disponibili tutte le funzioni sopra descritte e diverranno quindi pienamente operative tutte le disposizioni emanate con il presente disciplinare.

Si precisa che nei casi in cui, nella fase di avvio del sistema Cargo e delle procedure di controllo di sicurezza venga ammessa dall' Autorità Doganale - e seguita dagli operatori - la procedura della presentazione di manifesti di arrivo in forma cartacea nessun adempimento dovrà essere eseguito in Black Box.

Alle merci introdotte con tale procedura saranno applicate le disposizioni emanate per la gestione delle partite esistenti in Porto Franco a tutto il 31.12.2010 e la cui disciplina viene di seguito riportata.

GESTIONE DELLE PARTITE ESISTENTI IN PORTO FRANCO ALLA DATA DI AVVIO DELLA BLACK BOX.

Per le merci giacenti in Porto Franco alla data del 31.12.2010 e per quelle eventualmente introdotte dopo tale data ma con la procedura della presentazione del manifesto di arrivo in forma cartacea è previsto l'inserimento manuale nel sistema informatico portuale con la procedura prevista al punto 4.6.2 dell'allegato manuale utente.

Al fine di evitare agli operatori il carico di un notevole volume di dati si dispone, d'intesa con l'autorità doganale competente, che l'inserimento di tali partite non censite in Black Box deve essere effettuato dai detentori entro la data del 30.4.2011.

Le merci non inserite nel sistema informatico portuale non saranno oggetto, fino alla suddetta data, delle procedure di Black Box previste dal presente disciplinare.

Gli operatori potranno utilizzare comunque la funzione di inserimento in qualunque momento lo riterranno opportuno, rispettando, in ogni caso, il termine ultimo del 30.4.2011 per l'inserimento delle partite ancora giacenti a tale data e non censite in Black Box.

Gli operatori che effettuano trasformazioni, miscele o comunque accorpamenti di partite utilizzando partite introdotte dopo il 1.1.2011 ed altre non ancora censite dovranno preventivamente inserire in Black Box queste ultime utilizzando, per inserimenti anche parziali, la funzione illustrata al punto 4.6.2. del manuale utente allegato.

La stessa procedura deve essere seguita per le partite di merce previste in uscita e non ancora registrate sul sistema.



DISPOSIZIONI FINALI

Si ribadisce che il sistema informatico portuale non interferisce in alcun modo con le disposizioni doganali che regolano le operazioni nel Porto Franco di Trieste.

Si richiama l'attenzione di tutti gli operatori sulla necessità di assicurare la scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite con il presente disciplinare nella considerazione che esse trovano la loro ragione principale nella tutela e nella corretta gestione dello speciale regime di cui gode il Porto Franco di Trieste.